

Edizione di martedì 5 aprile 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[Nuovo forfettario: stretta sui pensionati](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il regime fiscale delle stock option](#)

di Federica Furlani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il dossier titoli estero: quadro RW e IVAFE – I parte](#)

di Pietro Vitale

DICHIARAZIONI

[I redditi non dichiarabili nel 730 e i quadri aggiuntivi di Unico PF](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

[Innalzamento della rivalutazione per i terreni](#)

di Sandro Cerato

BACHECA

[La disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo – OneDay Master](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovo forfettario: stretta sui pensionati

di Alessandro Bonuzzi

La **causa di esclusione** dal regime forfettario consistente nell'aver percepito nell'anno precedente **redditi di lavoro dipendente** per un importo superiore a 30.000 euro opera anche quando il rapporto di lavoro è **cessato** se il contribuente ha comunque percepito nello stesso periodo d'imposta un **reddito di pensione**.

Lo ha chiarito la [**circolare n. 10/E**](#) di ieri con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni ufficiali sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfettario anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità per il 2016.

In particolare, tra le novità relative al regime agevolato introdotte dalla **L. 208/2015** vi è la disposizione che ne preclude l'applicazione a coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a **30.000 euro**.

Tale causa di esclusione ha sostituito la condizione per l'accesso al forfettario, **in vigore fino al 2015**, secondo cui nell'anno precedente il reddito dell'attività d'impresa o professionale doveva essere prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.

Quindi, **chi intende applicare il regime di favore nel 2016 non deve aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro**.

Il limite non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno precedente. Pertanto, un soggetto che nel 2015 ha percepito un reddito da dipendente per un ammontare pari a 35.000 euro, il cui rapporto contrattuale però è terminato prima della chiusura dell'anno, può accedere al forfettario nel 2016.

Sul punto, tuttavia, la circolare pone una precisazione di non poco conto. Infatti, secondo l'Ufficio, **il requisito quantitativo deve comunque essere soddisfatto se**, nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, **il soggetto ha percepito un reddito di pensione**, indipendentemente dal relativo ammontare.

Pertanto, un contribuente non potrebbe accedere al forfettario nel 2016 se nel 2015 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 24.000 euro e una pensione di 7.000 euro.

La soglia dei 30.000 euro rileva anche quando **nell'anno della cessazione del rapporto di lavoro dipendente il soggetto ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre**.

Ciò, a detta dell'Agenzia, in coerenza con la **ratio** della disposizione, che ha il fine di **incoraggiare** il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico. Tuttavia, il ragionamento se, da un lato, può essere condivisibile, dall'altro, pare eccessivamente penalizzante in casi come quello dell'esempio in cui il reddito da pensione è di importo basso.

Infine, un altro aspetto che vale la pena evidenziare, riguarda la compilazione del **modello dichiarativo**.

I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario nel 2015 devono comunicare i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la **itenuta alla fonte**, indicandoli nei righi **RS371, RS372 e RS373** del modello Unico 2016.

Al riguardo, la circolare precisa che devono essere ivi dichiarati i redditi e i compensi pagati nel periodo d'imposta **indipendentemente** dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata; pertanto, anche quando **il percipiente è a sua volta un soggetto forfettario** per il quale la ritenuta non si applica.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale delle stock option

di Federica Furlani

I piani di **stock option** costituiscono uno **strumento di incentivazione** retributiva e di fidelizzazione della forza lavoro beneficiaria (dipendenti o amministratori) ritenuta strategicamente importante per l'azienda.

Attraverso l'assegnazione di *stock option*, la società offre ad un dipendente il diritto (**opzione**) ad acquistare un proprio **pacchetto azionario** – o di altra società facente parte dello stesso gruppo – in un **arco temporale futuro prestabilito** e ad un **prezzo predeterminato**, solitamente pari al valore delle azioni all'atto dell'offerta stessa.

In un piano di *stock option* possono pertanto essere distinti i seguenti momenti fondamentali:

- il **granting** c.d. diritto di opzione, ovvero il momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o di altra società appartenente al medesimo gruppo. In questo momento viene anche il fissato il c.d. *strike price*, ovvero il prezzo di esercizio;
- il **vesting period**, ovvero il periodo di maturazione intercorrente dall'offerta dell'opzione al termine iniziale per la sua esercitabilità, la quale, a sua volta, può essere diluita nel tempo;
- l'**exercising**, cioè la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l'azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del *granting*.

Questa è la struttura base di un piano di *stock option*, che dovrà poi essere disciplinato nei particolari dallo specifico **Regolamento** che le società sono tenute a perfezionare ed approvare per definire le specifiche condizioni, quali ad esempio:

- l'**aumento di capitale** a servizio del piano, o le condizioni a cui far fronte agli impegni presi con il piano con titoli già detenuti;
- la possibile o meno **cedibilità** delle opzioni;
- il subordinare l'esercizio delle opzioni al raggiungimento di determinate **performance** (individuali o aziendali);
- la previsione di un **periodo massimo di vita del piano** allo scadere del quale le opzioni maturette e non esercitate decadono;
- la limitazione all'esercizio delle opzioni in caso di **cessazione del rapporto di lavoro**.

La società può pertanto, mantenuta la struttura essenziale, **articolare** un piano di *stock option*

nel senso più congeniale rispetto alle proprie esigenze.

Dal punto di vista fiscale, le *stock option*, dopo l'abrogazione del regime di favore esistente fino a giugno 2008, sono da considerare a tutti gli effetti come i **fringe benefit**.

Nella prima fase di attribuzione del diritto (*granting*) non si manifesta alcun fenomeno imponibile, mentre nel momento in cui **esercita** il diritto, il beneficiario pagherà di regola un prezzo (*strike price*) **inferiore** al valore in quel momento del titolo sottostante.

Poiché il beneficio deriva dalla condizioni di lavoratore subordinato (o assimilato nel caso di amministratori), deve essere considerato a tutti gli effetti come **reddito di lavoro dipendente**, per il principio di **onnicomprensività** secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente (art. 51 Tuir).

Pertanto, quando il dipendente riceve azioni a fronte della partecipazione ad un piano di *stock option*, la **differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore** (*strike price*), si configura come **reddito di lavoro dipendente**, da assoggettare alla normale tassazione Irpef.

Per la **determinazione del valore normale**, l'art. 51, co. ,3 Tuir fa espresso rinvio **all'art. 9 Tuir**, che, con riferimento ai titoli azionari, lo individua:

- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla **media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese**;
- per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, **in proporzione al valore del patrimonio netto** della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.

La qualificazione come reddito di lavoro dipendente, tuttavia, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, per esplicita previsione normativa (art. 82, co. 24-bis, D.L. 112/2008) **non comporta la concorrenza dello stesso alla formazione dell'imponibile contributivo**, ed è pertanto esentato da contribuzione.

Una volta esercitato il diritto di opzione, il nuovo azionista/beneficiario, verrà tassato secondo le **regole generali** sia per quanto riguarda l'eventuale percezione di **dividendi** durante il periodo di possesso del titolo che per quanto riguarda la tassazione dell'eventuale **plusvalenza** realizzata all'atto di cessione del titolo stesso; in caso di vendita, il **costo fiscale** del titolo, da confrontare con il corrispettivo, sarà costituito dal valore normale dello stesso all'atto dell'esercizio del diritto di opzione, già affrancato come reddito di lavoro dipendente.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il dossier titoli estero: quadro RW e IVAFE – I parte

di Pietro Vitale

In tema di **monitoraggio fiscale**, l'art. 4, DL n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 917/1986 (TUIR), residenti in Italia (diversi dai residenti cd Schumacher) che, nel periodo d'imposta, detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, **investimenti all'estero** ovvero attività estere di natura finanziaria, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

L'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi avviene mediante la compilazione del **quadro RW** e si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche, nei casi in cui risultino i "titolari effettivi" dell'investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007, a prescindere al fatto che si sia proceduto alla regolarizzazione di tali attività anche mediante **rimpatrio giuridico** (cd *voluntary disclosure*).

Ai fini del monitoraggio fiscale, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi **non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. **L'obbligo di indicazione non sussiste altresì per i depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a € 15.000**. Tale ultima soglia si applica a decorrere dal 1/1/2015; si dà evidenza che le istruzioni al quadro RW del modello Unico 2016 sono state modificate dal Provved. Agenzia Entrate 31/3/2016 n. 47207 al fine di aggiornarle alla nuova soglia prima indicata in euro 10.000 (cfr. art. 2 Legge 15/12/2014 n. 186). Per le attività diverse da depositi e conti correnti (ad esempio immobili ed attività finanziarie) **continua a non essere prevista una soglia**. Il valore di **€ 15.000 sembra riferirsi alla totalità di conti correnti e depositi**, il che porta a dover indicare conti/depositi con valore inferiore a €15.000 qualora la somma dei singoli conti/depositi ecceda tale importo. Ciononostante, poiché l'IVAFE è dovuta in misura fissa (€ 34,20), qualora la giacenza media annua degli estratti conti e dei libretti è non superiore ad € 5.000, **la soglia di € 15.000** (valida ai fini del monitoraggio) **viene vanificata** dalla necessità di indicare la più bassa soglia di € 5.000 per liquidare l'IVAFE. La non indicazione di conti/depositi inferiori ad € 15.000 porterebbe a sanzioni solo ai fini IVAFE e non anche sul monitoraggio fiscale.

Al riguardo, si evidenzia che il modello **RW seppur semplificato** dalla legge europea 2013 (L. n. 97/2013 – per evitare una procedura di infrazione a livello europeo per violazione del principio

di libertà di movimento dei capitali), che aveva abolito le sezioni I e III (circa i trasferimenti da e verso l'estero) a seguito della modifica dell'art. 4 DL n. 167/1990, **risulta ad oggi ancora di difficile compilazione in quanto** oltre ad essere **dedicato al monitoraggio** degli investimenti ed attività estere del contribuente, ha **anche la funzione di liquidare** l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**). La semplificazione voluta dalla legge europea 2013 risulta, pertanto, vanificata proprio a seguito della presenza delle due imposte patrimoniali.

Secondo le istruzioni al modello RW, il **valore dei prodotti finanziari** da indicare deve essere individuato facendo riferimento agli stessi criteri IVAFE (cfr. art. 19, comma 18, D.L. n.201/2011 e Provv. Agenzia Entrate 5/6/2012) ossia:

- per i **titoli negoziati**, il valore di quotazione al 31/12 o al termine del periodo di detenzione;
- per i **titoli non negoziati** o prodotti quotati esclusi da quotazione, il valore nominale o in mancanza il valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

Inoltre, nel caso di cessione di prodotti finanziari della **medesima categoria**, acquistati in tempi e a prezzi diversi, occorre stabilire quale dei prodotti è detenuto nel periodo di riferimento avendo a riguardo il criterio di rotazione **LIFO** (*last in first out*). Le istruzioni prevedono che:

- in colonna 7 sia indicato il valore all'**inizio del periodo** di imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività,
- in colonna 8 il valore al **termine del periodo di imposta** o al termine di detenzione (per conti correnti e libretti di risparmio la giacenza media)
- ed in colonna 10, il **numero dei giorni** di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE (dal 2014 oggetto dell'IVAFE sono i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di deposito e non le attività finanziarie. Sono così escluse da IVAFE le partecipazioni, i finanziamenti dei soci in società estere, i metalli preziosi e le valute estere).

Risulta quindi chiaro che per un **dossier titoli estero occorrerebbe compilare non solo un rigo per ogni titolo, ma anche più righi per ciascun titolo** nel caso esso fosse stato oggetto di più vendite e acquisti.

A ben vedere, poiché la **difficoltà di compilazione** di tale modello rischiava di portare ad una violazione del principio comunitario di libertà di circolazione dei capitali, **l'Agenzia delle Entrate durante il Telefisco 2016 ha aperto ad una più facile compilazione del quadro** che, tuttavia, **non risulta recepita nelle attuali istruzioni al modello RW**; si attende che tale orientamento venga al più presto recepito in via ufficiale.

In particolare, la più agevole modalità di compilazione è stata **fornita dall'Agenzia incidentalmente in risposta a un quesito sulle modalità di calcolo delle sanzioni** per la violazione degli obblighi di compilazione dell'RW, ove si spiega che gli adempimenti

dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale (ndr. colonna 7) e del valore finale (ndr. colonna 8) di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima. Pertanto, **ai fini dell'RW e quindi anche dell'IVAFE la variazione del dossier titoli non ha effetti**. Ad esempio, se al 1/1/2015 si è titolari di un *dossier* titoli con valore complessivo a tale data pari ad € 1.000.000 estinto a seguito di vendita avvenuta il 30/09/2015 a € 1.100.000, occorrerà compilare un solo rigo del quadro RW, indicando come valore iniziale € 1.000.000 e finale € 1.100.000 con giorni di possesso 273. L'IVAFE sarà quindi pari ad $\text{€ } 1.100.000 \times 273/365 \times 2/1000 = \text{€ } 1.645$.

Per l'Agenzia quindi, i giorni di possesso dei beni per i quali è dovuta l'IVAFE da indicare in colonna 10 possono essere **calcolati per dossier titoli** e non anche per singolo titolo. Con tale approccio non si devono pertanto calcolare i giorni di possesso titolo per titolo come invece poteva desumersi dalle istruzioni al quadro RW; **in assenza di modifiche alle istruzioni**, non potendo indicare in un'unica riga più codici distintivi delle attività finanziarie estere, **occorrerà indicare tale dossier titoli in un'unica riga con il codice 14** ("altre attività estere di natura finanziaria").

DICHIARAZIONI

I redditi non dichiarabili nel 730 e i quadri aggiuntivi di Unico PF

di Luca Mambrin

Vi sono determinate tipologie di redditi che devono essere necessariamente dichiarati nel modello Unico Persone Fisiche, ma che, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, **non precludono la presentazione del modello 730/2016**. Si tratta, ad esempio, di **redditi soggetti a tassazione separata**, di **plusvalenze** o di **minusvalenze** o dei casi di obbligo di dichiarazione dei soggetti che detengono **investimenti o attività all'estero**.

Rispetto allo scorso anno (modello 730/2015), invece, gli **amministratori del condominio** che presentano il modello 730 **non sono più tenuti alla compilazione del quadro AC**. Infatti, tra le principali novità del modello 730/2016 vi è il nuovo **quadro K**, che deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2015** per:

- effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 605/1973).
- effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto **di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali**.

Fino allo scorso anno l'amministratore di condominio che aveva i requisiti per presentare il modello 730 (non avendo la partita Iva), per comunicare tali dati, **doveva necessariamente compilare anche il quadro AC** del modello Unico PF da presentare, come **quadro aggiuntivo**.

I soggetti che presentano **il modello 730/2016** dovranno presentare **il quadro RM** del modello **Unico persone fisiche 2016** se nel corso **del 2015** hanno percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/1996;
- **indennità di fine rapporto, erogate da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il **quadro RM** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati **relativi alla rivalutazione del**

valore dei terreni operata nel corso del 2015.

I contribuenti che presentano il **modello 730** e che devono presentare anche il quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2016, non potranno tuttavia usufruire **dell'opzione per la tassazione ordinaria** prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I soggetti che presentano il **modello 730/2016** dovranno invece presentare il **quadro RT** del modello Unico Persone Fisiche 2016 se nel corso del 2015 hanno:

- realizzato **plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate**, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- realizzato solo **minusvalenze** derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015** (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni).

I soggetti che presentano il **modello 730/2016** dovranno presentare il **quadro RW** del modello Unico Persone Fisiche 2016, se nel corso del 2015:

- hanno detenuto **investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria**;
- risultano **proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili** situati all'estero o possiedono attività all'estero, per il **calcolo delle relative imposte dovute** (Ivie o Ivafe).

I contribuenti che si trovino in una delle situazioni sopra descritte, nel caso in cui decidano di presentare il modello 730, dovranno presentare i quadri RM, RT e RW **unitamente al frontespizio del modello Unico**, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dell'Unico stesso.

IMPOSTE SUL REDDITO

Innalzamento della rivalutazione per i terreni

di Sandro Cerato

A decorrere dal periodo di imposta in corso, l'**ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario** è innalzata al **30 per cento** in luogo del **7 per cento**. Tale novità, apportata dall'articolo 1, **comma 909**, della Legge di stabilità 2016, implica la variazione dell'articolo 1, comma 512 prima parte, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, il quale ora dispone: "Ai soli fini della determinazione delle **imposte sui redditi**, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 30 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli** professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015".

Gli effetti della modifica in esame sono molto significativi in quanto **viene meno l'abbattimento delle rivalutazioni al 7 per cento per tutti i soggetti**, senza distinzione alcuna. In particolare, la variazione apportata dalla Legge di stabilità 2016 sostituisce il 7 per cento con il 30 per cento, lasciando inalterata la rivalutazione massima per i **non professionali** del 2015 e determinando un aumento **dal 10 al 30 per cento per i professionali**. Tutto ciò premesso, quindi, ai fini delle **imposte sui redditi relative all'anno 2016**, i redditi dominicali e agrari dei **terreni iscritti negli atti del Catasto terreni** sono soggetti a:

- la **rivalutazione percentuale** (di cui all'articolo 3, comma 50, della L. 662/1996) pari **all'80 per cento per il reddito dominicale ed al 70 per cento per il reddito agrario**;
- l'**ulteriore rivalutazione** (di cui all'articolo, comma 512, della L. 228/2012) **del 30 per cento**.

La nuova disposizione appare particolarmente punitiva nel caso di **terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola**, i quali, dopo una rivalutazione del 5 per cento, per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e del 10 per cento, per il periodo d'imposta 2015, vedono **triplicare la percentuale al 30** (rispetto all'anno precedente), in luogo di quella attesa del 7 per cento. Si ricorda che tutti i terreni debbono essere iscritti al **Catasto** e producono un **reddito fondiario che si divide in dominicale e agrario**. Il **reddito dominicale** rappresenta la **remunerazione del fondo e del capitale perennemente investito spettante al proprietario del fondo a titolo di rendita fondiaria**, compresi gli interessi sui capitali permanentemente investiti nel terreno. Diversamente, il **reddito agrario** è la **rendita del terreno in rapporto all'attività svolta sul fondo**.

dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa agricola. L'imprenditore può essere anche il proprietario del terreno, ovvero l'affittuario o l'usufruttuario e, comunque, è sempre colui che coltiva il fondo.

BACHECA

La disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo – OneDay Master

di Euroconference Centro Studi Tributari

[La giornata formativa](#) è finalizzata ad approcciare in modo operativo la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, alla luce degli sviluppi che stanno avvenendo nel contesto sovranazionale. Sempre più le imprese italiane, infatti, intrattengono, in misura più o meno intensa, rapporti con imprese estere appartenenti allo stesso gruppo. Pertanto, è fondamentale disporre degli elementi di conoscenza per gestire al meglio tematiche per definizione complesse, considerato il coinvolgimento di ordinamenti diversi, che devono trovare una sintesi a livello operativo. L'aspetto accertativo acquisisce naturalmente grande rilevanza in questo campo e per questo verranno analizzati nello specifico gli oneri documentali ai quali deve attenersi il contribuente nonché gli aspetti legati alle verifiche fiscali, alla gestione del rischio accertativo e al ruling internazionale.

PROGRAMMA

I PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO

- Lineamenti della disciplina
- Il principio del valore normale
- La normativa e prassi italiana e internazionale per la determinazione del valore
- L'applicazione dei Metodi Tradizionali e dei Metodi Redditudinali
- Le transazioni relative a beni immateriali, servizi finanziari e management fees
- I prezzi di trasferimento nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione
- Gli accordi per la ripartizione dei costi: Cost Sharing Agreements e Cost Contribution Arrangements

Gli oneri documentali e le verifiche fiscali in tema TP

- Guida alla compilazione del master file e della documentazione nazionale
- Recenti sviluppi in sede OCSE: il Progetto BEPS ed il Country by Country Report

LE VERIFICHE FISCALI E LA GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI TRANSFER PRICING

Le verifiche fiscali in Italia: esperienze pratiche

Il Ruling internazionale

- Inquadramento e disciplina generale
- Procedura di presentazione della domanda e la predisposizione della documentazione di supporto Le Mutual Agreement Procedure e la EU Arbitration Convention

CORPO DOCENTE

Gian Luca Nieddu- Head of Transfer Pricing & Supply Chain Hager & Partners